



COMUNE DI ADRIA (Prov. di Rovigo)

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Ufficio Tributi

ART. 1
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune, ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come da Delibera di Giunta n. 952/30.06.1993 art. 3 – 4 del Codice della Strada.

5. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone balconi, verande, bow-windos e simili infissi di carattere stabile.

ART. 2
DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

1. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
2. che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupanti di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 3 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:

1. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A. qualora lo stesso ne sia in possesso;
2. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. A), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
3. nel caso di più contitolari non rappresentati dall'amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
4. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

5. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
6. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
7. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ART. 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3, comma 2;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione la frequenza dell'occupazione;
 - l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.

ART. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - versamento del canone alle scadenze previste;
 - pagamento per l'eventuale collocamento del prescritto segnale di passo carrabile

ART. 6

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'art. di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coattiva amministrativa del concessionario.

ART. 7

MODIFICA, SOSPENSIONE REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto. Il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

ART. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

ART. 9

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade in almeno n. 2 categorie la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non potrà superare il 70%;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 11
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 Categorie (1 – centro abitato Adria; 2 – centro abitato Frazioni; 3 – fuori centro abitato), secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a Categ. Viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2^a Categ. è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a.

5. La tariffa per le strade di 3^a Categ. è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.

ART. 12
DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare. Nella prima annualità l'occupazione assoggettata al canone è ripartita in dodicesimi a partire dal mese in cui viene rilasciata la concessione stessa.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno ed in base alla superficie occupata.

3. Le occupazioni temporanee effettuate dai titolari di pubblici esercizi non sono assoggettate al canone per il periodo di chiusura feriale purché i soggetti passivi interessati producano documentata richiesta al Comune o al Concessionario rendendo libera l'area.

ART. 13

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore se la frazione è superiore al mezzo metro, e al metro inferiore se la frazione non supera il mezzo metro.

2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee viene determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica di cui al successivo art. 15. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. Nel caso di occupazioni temporanee tale importo deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione. Se le occupazioni temporanee non superano le 4 ore giornaliere, la tariffa prevista viene ridotta della metà. Le tariffe relative all'occupazione temporanea per le attività edilizie, qualora l'occupazione superi i 30 giorni sono ridotte del 15%.

Le tariffe relative all'occupazione temporanea per i pubblici esercizi avranno le seguenti riduzioni:

- oltre i 30 giorni di occupazione: riduzione del 5%;
- oltre i 150 giorni di occupazione: riduzione del 90%, solo a partire dal 151° giorno.
- Per i pubblici esercizi ricadenti nelle categorie 2° (centro abitato frazioni) e 3° (fuori centro abitato) meglio specificate nell'articolo 11, commi 1, 4 e 5, è prevista una ulteriore riduzione del 50%

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a €0,65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46 l'importo delle tariffe è soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT.

5. ABROGATO

6. Sono assoggettati al pagamento del canone i "PASSI CARRABILI" individuati con l'apposito senale previa autorizzazione del Comune secondo il dispositivo dell'art.22 comma 3 del vigente Codice della Strada.

6 bis. La superficie soggetta a tributo viene determinata in base all'apertura dell'accesso in metri lineari con arrotondamento al metro superiore se la frazione è superiore al mezzo metro, e al metro inferiore se la frazione non supera il mezzo metro, e comunque in relazione allo spazio pubblico

sottratto alla collettività indipendentemente dall'esistenza o meno di apposito manufatto (a raso o non a raso).

6 ter. Per gli anni 1999-2000 e 2001 il periodo "il canone sarà comunque dovuto da chi farà specifica richiesta" del precedente comma 6 è da interpretarsi nel senso di chi "farà specifica richiesta del cartello di passo carrabile".

6 quater. Per gli anni anzidetti non sono soggetti a canone i titolari di autorizzazione che abbiano presentato formale rinuncia e/o restituito il cartello di "passo carrabile".

7. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

8. Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle fasi di sviluppo.

9. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mt. e del 25 per cento per la parte eccedente dei 100 mt. e fino a 1.000, del 10 per cento oltre i 1.000 mt.

10. Per la sola categoria degli operatori di mercato titolari di posto fisso, che svolgono la loro attività nel territorio comunale nei giorni dei mercati settimanali (mercoledì e sabato), è concessa una riduzione del canone pari a sette giornate lavorative annue. Qualora la concessione venga rilasciata, revocata o sospesa nel corso dell'anno, la riduzione si calcola in modo proporzionale.

11. Le superfici delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, eccedenti i mq 500 e ricadenti nelle categorie 2^a (centro abitato frazioni) e 3^a (fuori centro abitato) di cui all'articolo 11 del presente regolamento, ai fini del calcolo della tariffa vengono conteggiate nella misura del 10% della superficie complessiva.

ART. 13- bis

CANONE DI OCCUPAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il canone di occupazione si applica ai cartelli e agli impianti pubblicitari previsti dall'art. 23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e definiti dall'art. 47 (definizione dei mezzi pubblicitari) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S. (D.P.R. n. 495/1992) installati o collocati su "suolo pubblico" in modo permanente.

2. Il canone permanente di cui al 1° comma del presente articolo è determinato in base ai coefficienti di valutazione economica di cui all'art. 15 del presente Regolamento ed è commisurato alla proiezione a terra del mezzo pubblicitario espressa in metri lineari effettivi (con esclusione dei sostegni) con arrotondamento delle frazioni al metro lineare superiore se la frazione è superiore al mezzo metro, e al metro lineare inferiore se la frazione non supera il mezzo metro.

3. I mezzi pubblicitari esistenti e già autorizzati, saranno regolarizzati d'ufficio con l'applicazione del relativo canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dall'anno 2012"

ART.14
SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solito al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 15
COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa.
2. Il valore di cui al comma 1 determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo comma 3 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere inferiore a 0,15 e superiore a 1,00, ad eccezione della lettera N) per la quale il valore può essere superiore.-

3.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFF. OCCUP. PERMANENTI	COEFF. OCCUP. TEMPORANEA
-	-	-
A) spazi soprastanti o sottostanti Il suolo.	0,3	0,3
B) attività edilizia	1	0,45
C) tende e simili	0,3	===
D) pubblici esercizi	1	0,4
E) venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione di mercati	===	0,15
F) fiere e festeggiamenti escluso spettacoli viaggianti	===	0,7
G) installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	===	0,3
H) manifestazioni politiche culturali, sportive.	===	0,2
I) distributori carburanti.	1	1
L) passi carrai	0,4	0,4
M) altre attività	1	1
N) installazione mezzi pubblicitari: a) occupazioni mono/bi-facciali a	1	===

ml b) occupazioni con impianti tipo prisma o poster mono/bi-facciali a ml	2	===
--	---	-----

ART. 16 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/22.12.1986), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- e) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- f) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale, istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. per la parte eccedente è prevista una riduzione del **75%** da effettuarsi sulle sagome occupate dalle strutture;
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) rastrelliere per la propria attività;
- l) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune anche se non effettuate direttamente da questo
- m) Le occupazioni effettuate dalle ONLUS

ART. 17 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al Concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione e ripartito in dodicesimi a partire dal mese in cui viene rilasciata

la concessione stessa. La validità della concessione è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sono state approvate le tariffe. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4. Il versamento del canone va effettuato al COMUNE DI ADRIA o al Concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge

5. Il canone deve essere corrisposto in una soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a **€250,00**.

6. per la sola categoria degli operatori di mercato che svolgono la loro attività nel territorio comunale nei giorni dei mercati settimanali (Mercoledì e Sabato) il canone può essere corrisposto come segue:

- fino all'importo annuo di **€250,00** in un'unica soluzione entro il 30/06 dell'annualità in corso;
- dall'importo annuo di **€ 250,00** in un'unica soluzione entro il 30/06 o in due rate da corrispondersi la prima entro il 30/06 e la seconda entro il 31/12 dell'annualità in corso.

ART. 18

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.17, comma 4, o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli uffici comunali preposti o al concessionario del servizio.

2. Per la sola categoria dei titolari di pubblici esercizi il canone relativo all'occupazione temporanea può essere corrisposto in due rate di eguale importo. La prima rata deve essere versata al momento del rilascio della concessione, la seconda rata, invece, prima del termine del periodo dell'occupazione.

ART. 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. n. 639/14.04.1910.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1, è svolto dal concessionario.

3. Sono addebitate all'utente le seguenti spese per l'espletamento della procedura coattiva:

- spese di notifica;
- spese di riscossione conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 del D.Lgs. 112/97;

- spese per procedure esecutive.

ART. 19 bis COMPENSAZIONE

1. Ai sensi della Legge 296/2006 articolo 1, comma 167, i contribuenti possono richiedere con atto scritto e sottoscritto la compensazione limitatamente a debiti e crediti relativi al canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 20 MAGGIORAZIONI SANZIONI E INTERESSI

1. La maggiorazione è applicata dal Funzionario Responsabile per la gestione del canone o dai soggetti di cui all'art.52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/97 ai quali con deliberazione sia stata affidata attività di liquidazione, accertamento e riscossione del canone.

1/bis. Se il pagamento è effettuato con ritardo non superiore a 30 giorni la tariffa è maggiorata del 10 per cento.

1/ter. Se, invece il pagamento è effettuato oltre il 30° giorno, la tariffa è maggiorata del 20 per cento.

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato

5. abrogato

6. Le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, risultanti da verbale di accertamento o contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento del canone, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone stesso. Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata: Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.

7. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

8. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto

